

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(DUVRI)**
D. Lgs. n. 81/08 – art. 26



**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

(ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 26)

**AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE,
APERTURA DEI CENTRI VISITA E
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE**

Anno 2026

ALLEGATO B

DETTAGLIO DELLE MODIFICHE

Data	Capitolo	Oggetto della modifica
30.01.2026	--	Aggiornamento generale

OGGETTO DELL'APPALTO

Appaltatore	
Oggetto	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, APERTURA DEI CENTRI VISITA E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

IL DIRETTORE
Timbro e firma

L'APPALTATORE
Timbro e firma

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 2
--	---

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI	4
3. DEFINIZIONI.....	7
4. MODALITA' OPERATIVE	8
5. DATI GENERALI DELL' ENTE APPALTANTE	8
6. LUOGHI DI LAVORO	9
7. DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE	9
8. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE	10
9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO	11
9.1. Oggetto dell'appalto ed aree di intervento	11
9.2. Durata dell'appalto	11
10. ATTREZZATURE E SOSTANZE	11
11. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITA', REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
12. SUBAPPALTO.....	13
13. SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO	13
14. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	14
15. ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE.....	14
16. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE	16
17. MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOTTARE	17
18. NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE	17
19. COSTI DELLA SICUREZZA.....	18

ALLEGATI

ALLEGATO 1: FASCICOLO DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 3
---	---

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, specificatamente all'art. 26, che norma l'affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese o lavoratori autonomi esterni, con particolare riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In particolare l'appalto riguarda l'affidamento del servizio di educazione ambientale, apertura dei Centri visita e attività di promozione per la durata dal 01/07/2026 al 30/06/2027 eventualmente prorogabile di 1 anno.

L'esternalizzazione delle attività, attuata per esigenze tecnico specialistiche o per motivi diversi, può determinare potenzialmente l'aumento di infortuni a causa della promiscuità dell'attività lavorativa, dovuta alla presenza di operatori provenienti da differenti realtà nei medesimi luoghi.

Con l'emanazione del D. Lgs. 81/08 il legislatore ha integrato gli obblighi di tutela prevenzionistica in materia di salvaguardia dei lavoratori "residenti" ed "ospitati" nelle aziende e negli Enti committenti (Art. 26).

La procedura vale per tutte le categorie di lavoratori esterni (sia coloro che lavorano con continuità all'interno dell'impresa o del suo territorio per interventi ordinari periodici programmati, sia coloro che vi accedono per intervento temporaneo), ad esclusione dei casi di appalto che rientrano nelle attività normate dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (cantieri mobili o temporanei).

Scopo di questo documento, oltre che stabilire i rapporti tra le parti, è fornire alla ditta appaltatrice operante **presso le diverse sedi dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso (di seguito Egap Monviso), compresi i centri visita dell'Ente, per lo svolgimento del servizio di gestione delle attività didattiche, divulgative e di promozione per l'anno 2026/2027,** tutte le informazioni necessarie per gestire le interferenze tra le attività e/o lavorazioni tra le diverse imprese/professionisti/situazioni coinvolti nelle attività e i pericoli da essi derivati, ed indicare le misure da adottarsi per eliminare dette interferenze.

Il presente documento fa parte del Contratto di Appalto e andrà condiviso e sottoscritto dall'appaltatore.

La Ditta appaltatrice prende visione ed accetta lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dall'**Egap Monviso** ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. L'**Egap Monviso** si impegna a rendere le dichiarazioni necessarie all'individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto.

La Ditta appaltatrice, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuta a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare per quanto riguarda le dotazioni dei dispositivi di protezione individuali, le segnalazioni di avvertenza o interdizione di accesso nelle zone in cui vengono svolte le attività e altri accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavoratori, dei dipendenti dell'Ente e delle persone presenti nelle diverse sedi e nei centri di visita dell'**Egap Monviso** per l'appalto in oggetto.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 4
--	---

La Ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e a dotarli di idonei dispositivi di protezione individuali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 al contratto verrà allegato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze **tra le attività presenti nei luoghi in oggetto e l'attività prevista dall'appalto.** Il DUVRI potrà essere aggiornato ed integrato dallo stesso committente, anche su proposta della Ditta appaltatrice in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

La ditta appaltatrice è tenuta a nominare prima dell'inizio dello svolgimento del servizio un **responsabile tecnico** ed un **preposto** ai quali è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI.

La ditta appaltatrice è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento dell'appalto e ne rappresenterà il documento **operativo di riferimento.** Tale documento fa riferimento alle sole misure di sicurezza previste per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze ma non ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali verrà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice che eseguirà il servizio.

Il presente DUVRI verrà integrato e reso operativo in seguito all'affidamento dell'appalto, sopralluogo congiunto con la ditta appaltatrice che prenderà visione di:

- **Luoghi di lavoro (Centri Visita e Musei);**
- **Documenti di Valutazione dei Rischi;**
- **Piani di Emergenza;**
- **Regole Comportamentali.**

Verrà organizzata e svolta la riunione di Cooperazione e Coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 prima dell'inizio dell'attività.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI

Si riporta l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 aggiornato alle successive modifiche:

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 5
--	---

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

*1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 6
--	---

rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 7
--	---

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per tutti i lavori affidati da eseguire nelle strutture in oggetto saranno a cura e responsabilità della ditta appaltatrice e dovranno essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni applicabili.

Sarà inoltre obbligo della Ditta appaltatrice visionare i piani di emergenza delle varie sedi e coordinarsi con l'Egap Monviso per la gestione comune delle emergenze prevedibili, inoltre, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice informare i lavoratori che opereranno nell'appalto sui contenuti del presente documento e formarli adeguatamente.

Sarà facoltà dell'Egap Monviso **effettuare verifiche e richiamare in qualsiasi momento l'osservanza delle disposizioni e di prescrivere eventualmente l'allontanamento dei lavoratori che non dovessero attenersi scrupolosamente alle disposizioni stesse.** L'attività dei lavoratori della Ditta appaltatrice dovranno sempre svolgersi sotto la sorveglianza di un preposto, avente i requisiti ed i compiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 81/08.

Rimane pertanto comune, con questo documento, l'impegno allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali ditte coinvolte.

3. DEFINIZIONI

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l'altro (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente

Subappalto: contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente.

Interferenza: attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente.

Informazione: il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l'impresa esterna andrà ad operare.

Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze: il Datore di Lavoro Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispone un documento indicando come eliminare o ridurre al minimo detti rischi.

Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività, alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione.

Oneri della sicurezza: viene ripreso il concetto già presente nei cantieri temporanei e mobili, nei quali il costo dell'appalto, subappalto o somministrazione è dato da:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 8
---	---

- costi di manodopera, materiali, mezzi d'opera, attrezzature, spese generali, trasporti, ecc. necessari per specifici interventi di sicurezza;
- costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall'appalto in piena sicurezza.

Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

4. MODALITA' OPERATIVE

Preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro Committente **verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice** attraverso l'acquisizione di documenti e fornisce agli stessi soggetti informazioni sull'ambiente in cui sono destinati ad operare:

Documentazione a disposizione presso l'Appaltante	Documentazione Appaltatore (da consegnare prima dell'inizio del servizio)
✓ Dichiarazione di conformità impianti tecnologici elettrici e termici ai sensi del Decreto 37/2008. ✓ Verifica periodica impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001. ✓ Documento di Valutazione dei Rischi ✓ Planimetrie indicanti le aree oggetto dell'appalto. ✓ Piani di emergenza ed evacuazione delle strutture oggetto dell'appalto. ✓ Visura camerale ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC).	✓ Posizione assicurativa INAIL ed INPS ✓ Nominativo del RSPP ed RLS ✓ Elenco del personale operante presso l'attività ✓ Copia Documento di Valutazione dei Rischi ✓ Piano Operativo/Fascicolo informativo sicurezza

5. DATI GENERALI DELL' ENTE APPALTANTE

Ragione sociale	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO (E.G.A.P. Monviso)
Sede	Via Griselda, 8 - 12037 Saluzzo (CN)
Telefono	011 4321008
Posta elettronica	segreteria@parcomonviso.eu
P.IVA	02942350048
Responsabile del procedimento	Davide Rossi
Datore di Lavoro	dott. Vincenzo Maria Molinari
RSPP	p. ind. Claudio Guasco
Medico Competente	dott. Giovanni Fiducciosi
RLS	sig. Mauro Giusiano

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 9
---	--

6. LUOGHI DI LAVORO

Il servizio verrà effettuato presso i seguenti luoghi:

Sede	Località
Museo Naturalistico del Fiume Po	P.za Denina n. 5 – Revello (CN)
Centro Visita “Alevé”	Via Roma n. 38 – Casteldelfino (CN)
Centro Didattico	Via Casana – Faule (CN)
Centro Visita ex Casermette	Pian del Re – Crissolo (CN)

Per ciascuno dei luoghi elencati l’Ente mette a disposizione della Ditta appaltatrice:

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Piano di Emergenza e di Evacuazione;
- Dispositivi di Spegnimento Antincendio presenti presso le sedi;
- Cassetta di Primo Soccorso presente presso le sedi;
- Sistemi di allarme e segnalazione così come descritti nei Piani di Emergenza ed evacuazione specifici;
- Regolamenti di uso e norme di sicurezza da adottarsi per ognuna delle sedi.

7. DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE

Da compilarsi in seguito all’affidamento dell’Appalto.

Ragione sociale	
Sede	
Telefono / fax / mail	
P.IVA	
INSP n.	
INAIL n.	
Datore di lavoro	
Responsabile del S.P.P.	
RLS	
Medico competente	
Responsabile tecnico nell’Appalto	
Preposto	
Incaricato al Servizio Antincendio	
Incaricato al Primo Soccorso	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 10
--	--

Le guide impiegate nell'appalto in oggetto dovranno essere abilitate per la gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso come previsto dal D. Lgs. 81/08, dal D.M. 2 settembre 2021 (ex D.M. 10 marzo 1998) e D.M. n. 388/03.

Per quanto riguarda il primo soccorso dovranno presentare l'attestato valido ed in corso (non antecedente a tre anni) della frequenza con profitto al corso di formazione di almeno 12 ore.

Per quanto riguarda l'antincendio dovranno presentare l'attestato valido ed in corso (non antecedente a tre anni) della frequenza con profitto del corso di formazione di almeno 8 ore (Liv.2 – ex. rischio medio).

Dovranno essere altresì formati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e successivo Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 221 del 21/12/2011 (4 ore modulo di formazione generale + 4/8 ore modulo di formazione specifica).

8. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi dei lavoratori dell'impresa che opereranno nell'appalto in oggetto.

Nominativo	Preposto alla sicurezza – referente dell'appalto

Nominativo	Mansione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 11
--	--

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

9.1. *Oggetto dell'appalto ed aree di intervento*

Oggetto del presente affidamento è il servizio di educazione ambientale, apertura dei centri visita e attività di promozione presso le diverse sedi dell'Egap Monviso, secondo le specifiche di cui al Capitolato allegato al contratto, facente parte integrante del presente documento, benché non materialmente allegato.

9.2. *Durata dell'appalto*

L'appalto avrà durata annuale dal 01/07/2026 al 30/06/2026 con possibilità di rinnovo di 1 anno.

10. ATTREZZATURE E SOSTANZE

Per il servizio di educazione ambientale, apertura dei centri visita e attività di promozione, oggetto dell'appalto, non si prevede l'uso di attrezzature, mezzi e/o sostanze chimiche specifiche oltre quelle presenti nei vari Centri Visita e descritte nei Documenti di Valutazione dei Rischi specifici per i vari centri.

Sono inoltre presenti dotazioni antincendio e di emergenza, impianti di rilevazione ed allarme come descritto nei Piani di Emergenza ed Evacuazione specifici per ogni singolo centro, i quali verranno illustrati al personale della Ditta appaltatrice in seguito all'affidamento del servizio.

11. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITA', REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO

Generalità

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Egap Monviso:

- per ciascuna sede, una scheda che dovrà essere controfirmata dal Responsabile del procedimento, contenente i nominativi del personale che impiegherà nel servizio (per ciascun addetto dovranno essere forniti i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero di ore di servizio prestate, numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione Inps e Inail);
- il nominativo del Responsabile (**PREPOSTO e referente**) dell'intero servizio di gestione in oggetto. In caso di sostituzione del responsabile in corso di contratto, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione all'Ente;
- dal primo giorno di servizio, dovrà munire tutti i propri dipendenti o soci lavoratori di un'apposita targhetta di riconoscimento, da portare sempre bene in vista, al fine di facilitarne la circolazione nelle sedi dell'Ente;
- dovrà informare gli addetti al servizio di gestione delle attività didattiche, divulgative e di promozione riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 12
---	--

- lavoro e vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite;
- dovrà prendere visione dei piani di emergenza ed evacuazione presenti nelle varie sedi dell'Ente e coordinarsi con l'Ente nella gestione delle emergenze, informandone i propri dipendenti.

Il personale addetto al servizio di educazione ambientale, apertura dei centri visita e attività di promozione:

- dovrà essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordemente decisi;
- dovrà lasciare immediatamente i locali dell'Ente al termine del servizio;
- dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro;
- qualora dovesse riscontrare anomalie, guasti o danneggiamenti dei locali e degli impianti, anche se verificatisi indipendentemente dal servizio o causati da ignoti, dovrà segnalarli all'Ente.

Riunione preliminare di coordinamento

Prima di consentire l'inizio degli interventi previsti dal contratto d'appalto, il Responsabile del Procedimento, convocherà una riunione preliminare di coordinamento per verificare se vi sia la necessità di individuare ulteriori misure di sicurezza dovute all'esistenza di interferenze non previste al momento della redazione del presente documento.

Alla riunione preliminare di coordinamento dovranno partecipare i seguenti soggetti:

Per l'Appaltante.:

- Responsabile del procedimento o suo delegato

Per l'impresa esecutrice:

- Datore di lavoro o suo delegato
- Preposto o Referente del servizio di educazione ambientale, apertura dei centri visita e attività di promozione.

Controlli in fase di esecuzione

Nel corso della riunione dovranno essere specificati i nominativi dei Responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenziali sia per conto del Datore di Lavoro Committente (Appaltante) sia per conto del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice. Gli stessi si impegneranno ad informarsi reciprocamente su ogni eventuale circostanza modificativa del servizio e a darne immediata comunicazione ai rispettivi Datori di lavoro per le azioni di competenza. Prima dell'inizio del servizio il Responsabile del procedimento deve provvedere a:

- verificare l'attuazione delle procedure aziendali relative all'applicazione dall'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
- trasmettere all'ufficio competente per l'appalto l'elenco dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Committente, tramite il Responsabile del procedimento o un suo delegato, provvederà in corso di esecuzione alla verifica degli adempimenti e delle misure di sicurezza previste dal presente documento e definite nel corso della riunione preliminare di coordinamento ed in particolare dovrà verificare:

- che il personale dipendente dell'impresa appaltatrice ed i lavoratori autonomi siano stati

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 13
--	--

- autorizzati all'ingresso nell'area di lavoro e siano in possesso del tesserino di riconoscimento;
- l'adozione delle misure di sicurezza da adottare contro i rischi interferenziali previste dal DUVRI, dal verbale di riunione preliminare di coordinamento e dagli eventuali aggiornamenti degli stessi (che possono essere fatti anche mediante verbali di sopralluogo).

I soggetti incaricati di eseguire il controllo presso le aree di lavoro in caso di pericolo grave ed imminente sospendono le lavorazioni in corso, informando tempestivamente il Datore di lavoro Committente e il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Idoneità sanitaria

Per tutti i lavoratori dell'impresa Appaltatrice dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria se prevista dal Protocollo Sanitario del Medico Competente. La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente, il DVR dovrà riportare il nominativo del Medico Competente.

DPI

A tutti i lavoratori dovranno essere forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali se previsti dalla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di lavoro della ditta appaltatrice. Ferma restando l'opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel DVR dell'impresa appaltatrice dovrà essere riportato l'elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati.

Formazione dei lavoratori

Ai fini della gestione della sicurezza è obbligatorio che il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi (es. Accordi Stato Regioni). L'avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i contenuti del DUVRI, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza.

12. SUBAPPALTO

Non previsto.

13. SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO

- ✓ **Ditta appaltatrice:** l'unico soggetto operativo per i lavori relativi al servizio di gestione delle

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(DUVRI)

D. Lgs. n. 81/08 – art. 26



PARCO DEL MONVISO

DUVRI pag. 14

attività didattiche, divulgative e di promozione è la ditta appaltatrice, pertanto qualunque rischio da interferenza derivato dalle fasi lavorative di cui alle prestazioni contrattuali, riguarda il personale addetto della ditta stessa.

- ✓ **Lavoratori dell'Egap Monviso ed altre organizzazioni presenti:** possibilità di interferenze tra i lavoratori della ditta ed il personale dell'Ente Parco del Po e di altre organizzazioni quali ad esempio la scuola per parrucchieri nella sede di Saluzzo.
- ✓ **Altre Ditte Appaltatrici:** qualora si eseguano lavori quali manutenzione degli impianti elettrici, piuttosto che lavori edili, da realizzarsi all'interno delle sedi dell'Ente, ci si avvale ovviamente di appalto ad altre ditte specifiche, pertanto esiste anche per esse la possibilità di rischio da interferenze.
- ✓ **Personale comunale:** i lavoratori delle strutture comunali oggetto dell'appalto, anche per questi esiste la possibilità di esposizione a rischio da interferenza.
- ✓ **Visitatori:** i fruitori degli edifici, ovvero i cittadini, le scolaresche ecc.; anche per questi esiste la possibilità di esposizione a rischio da interferenza.

14. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le interferenze sono state identificate:

- esaminando le attività oggetto dell'appalto,
- esaminando le attività effettuate dai lavoratori dell'Egap Monviso ed altri lavoratori o persone potenzialmente presenti nei luoghi oggetto del contratto di appalto,
- esaminando l'eventuale presenza di utenti e visitatori;
- identificando le interferenze.

Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:

- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze;
- definizione delle misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- valutazione dei rischi da interferenze.

15. ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE

Senza voler entrare nella rigorosa trattazione dei rischi specifici propri delle attività lavorative legate all'espletamento del servizio in oggetto, in quanto devono essere analizzati in modo organico attraverso la redazione dello specifico Documento di Valutazione dei Rischi, si può comunque ricordare che i rischi interferenti più probabili sono accorpabili nelle seguenti categorie:

1) rischi per la sicurezza, di natura infortunistica: sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza riguardanti l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, etc.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 15
--	--

2) rischi per la salute, di natura igienico-ambientale: sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

3) altri rischi, di tipo cosiddetto trasversale o organizzativo: sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito; non rientrano nelle caratteristiche delle due categorie precedenti e le cui conseguenze sono difficilmente valutabili. Si possono inserire in questo terzo gruppo i potenziali danni fisici imputabili all'organizzazione del lavoro.

È necessario effettuare l'individuazione di tutti i rischi potenzialmente esistenti, delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici e strumentali.

Sulla base di queste considerazioni, per l'identificazione dei rischi derivanti dai pericoli individuati si è utilizzato il seguente elenco (che contiene tutti i rischi potenzialmente presenti):

- **R1 caduta di materiale:** perdita di stabilità incontrollata dell'equilibrio di oggetti, attrezzature e masse in genere da un livello ad un altro posto ad una quota inferiore; presso i Centri Visita sono presenti attrezzature e materiali esposti, vetrine, teche ecc. Tali rischi riguardano sia il personale che gli utenti.
- **R2 scivolamento, inciampo e caduta a livello:** azioni incontrollate durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, il transito o l'esecuzione di operazioni particolari come la movimentazione di materiali dovute alla presenza di elementi di disturbo (es. ostacoli, presenza di sostanze sui pavimenti ecc.); presso i Centri Visita sono presenti attrezzature e materiali esposti, vetrine, teche ecc. Tali rischi riguardano sia il personale che gli utenti.
- **R3 investimento:** collisione di un veicolo o mezzo contro un altro o contro persone presenti nei luoghi di transito e nelle aree di lavoro;
- **R4 contatto con parti in tensione (folgorazione):** viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno in conseguenza al contatto diretto o indiretto con elementi in tensione elettrica; il rischio deriva dalla presenza sul posto di lavoro di impianti elettrici, di attrezzature elettriche, che per anomalie di funzionamento possono dar luogo alla possibilità di un contatto diretto o indiretto con elementi sotto tensione; presso i Centri Visita sono presenti impianti elettrici e di illuminazione. Tali rischi riguardano sia il personale che gli utenti.
- **R5 calore, fiamme, esplosioni, incendio:** viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno in conseguenza di un incendio che si verifichi durante lo svolgimento dell'attività, di un'esplosione, o durante l'uso di materiali che possono assumere elevate temperature o di altre sorgenti di ignizione; il rischio deriva in particolare dalla presenza sul luogo di lavoro di materiale che possa infiammarsi in conseguenza della possibilità di innesco, dalla presenza sul posto di lavoro di impianti che per anomalie di funzionamento possono dar luogo ad esplosioni o dalla presenza di materiali che per anomalie di utilizzo possono dar luogo ad esplosioni;
- **R6 morso e puntura di animale:** viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno durante lo svolgimento delle attività all'aperto.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 16
--	--

16. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

Sulla base dell'indagine effettuata, si individuano all'interno delle sedi dell'Egap Monviso le condizioni di interferenze spazio-temporali sintetizzate nelle SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA che verranno elaborate dopo l'affidamento dell'appalto.

In esse, per ogni condizione di interferenza, sono indicati i rischi presenti.

Nella parte finale delle tabelle sono indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare nei casi specifici a carico del soggetto individuato nella valutazione dei rischi come **soggetto fonte di rischio** (salvo diversi accordi fra le parti).

In generale i rischi interferenziali potranno riguardare:

- Interferenze dell'attività didattiche e divulgative con le normali attività dell'Ente;
- Emergenze causate dall'Appaltatore o emergenze all'interno della struttura stessa (incendio, terremoto ecc.);
- Guasti elettrici.

Le misure generali da adottarsi per eliminare i rischi interferenti elencati prevedono:

- sopralluogo preventivo delle aree oggetto di appalto e riunione di cooperazione e coordinamento;
- la pianificazione delle attività in Appalto in accordo con l'Appaltante e la programmazione delle attività evitando sovrapposizioni per quanto possibile;
- la definizione dei nominativi dei referenti e dei preposti al fine di coordinare le attività svolte e presenti;
- la formazione dei lavoratori da parte del Datore di lavoro della ditta Appaltatrice;
- il controllo e la vigilanza delle attività da parte del Datore di Lavoro della ditta Appaltatrice anche attraverso i preposti;
- il divieto di eseguire le operazioni al di fuori degli orari concordati;
- il mantenimento delle vie di fuga libere da ostacoli ed attrezzature di ogni genere anche da parte dei lavoratori della ditta Appaltatrice;
- la tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Ente di ogni anomalia riscontrata (impianto elettrico, spazi di lavoro, ecc.);
- l'osservazione delle disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del luogo di lavoro, anche indicate dalla segnaletica di sicurezza presente;
- l'informazione e il coordinamento sulle misure di emergenza da adottarsi.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 17
--	--

17. MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOTTARE

Misure generali

Oltre a quanto indicato sopra occorrerà adottare le seguenti Misure compensative di sicurezza, ossia tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere il rischio da interferenza accettabile per i lavoratori della ditta appaltatrice e per i soggetti contemporaneamente presenti nell'area di lavoro e nei locali e spazi di pertinenza.

Procedure di gestione emergenze: la ditta appaltatrice deve prendere visione dei Piani di Emergenza e di Evacuazione delle varie sedi dell'Ente, predisporre e attivare una procedura di coordinamento con l'Ente per la gestione delle emergenze da parte dei propri dipendenti. Il personale della ditta appaltatrice deve essere formalmente incaricato e adeguatamente formato alla gestione delle emergenze (incaricati antincendio, e primo soccorso).

Misure specifiche per sede di lavoro

Verranno specificate e dettagliate in sede di riunione di Coordinamento le misure di prevenzione, protezione ed intervento per i rischi interferenziali e di emergenza per le sedi museali ed i Centri Visita dell'Egap Monviso.

18. NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene opportuno rendere edotto il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice operante nelle sedi dell'Egap Monviso delle principali misure e cautele cui i propri lavoratori devono attenersi scrupolosamente:

1. il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
2. il divieto di ingombrare passaggi, vie di transito e di fuga o piazzole con materiali e attrezzature di qualsiasi genere;
3. il divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine, sale quadri, altri luoghi ove esistano impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
4. il divieto di compiere lavori usando fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
5. l'obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norme, procedure, obblighi, divieti, affissi nelle aree di lavoro;
6. l'obbligo di utilizzare i mezzi o dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti esclusivamente dal Datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dal titolo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi lo indossa;
7. l'obbligo di segnalare immediatamente ogni anomalia, disfunzione, deficienza dei dispositivi di sicurezza o situazione di pericolo che dovesse verificarsi (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
8. l'obbligo per i collegamenti agli impianti elettrici di utilizzare sempre prese, cavi e spine sicure

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) D. Lgs. n. 81/08 – art. 26	 PARCO DEL MONVISO DUVRI pag. 18
---	--

e a norma di legge;

9. l'obbligo per il Datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti un'adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento ai rischi legati all'attività da svolgere sul e sul corretto uso dei D.P.I. conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tesserino di riconoscimento

Si richiama il contenuto dell'art. 26 c.8 del D. Lgs. 81/08, in merito all'obbligo del Tesserino di riconoscimento per il personale dipendente delle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

“...il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

19. COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

N.	Descrizione	Unità di misura
1	partecipazione a riunioni per l'informazione	a corpo
2	attività di coordinamento con altri datori di lavoro	a corpo
3	l'informazione e la formazione per rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici presenti nelle sedi di attività	a corpo
4	Controllo delle protezioni collettive (PC)	a corpo
TOTALE ANNUO		€ 437,20